

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Andrea Gemma.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof Avv. Diego Corapi	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Prof. Avv. Marco Marinaro	Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore]

nella seduta del 26/10/2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

Fatto

La controversia verte sulla mancata chiusura di un conto corrente intestato alla ricorrente e qualificato dalla stessa come «dormiente» essendo rimasto inutilizzato per diversi anni (secondo la tesi della ricorrente dal 1° gennaio 2005). Su tale conto venivano addebitate ogni trimestre spese di gestione per un importo totale pari ad euro 607,95, somma pagata al momento della chiusura del conto stesso, di cui la ricorrente chiede la restituzione; l'intermediario avrebbe dovuto, secondo la medesima, dopo un anno dalla mancata movimentazione del conto corrente, provvedere alla chiusura del medesimo d'ufficio.

La ricorrente sostiene che il conto risultava ancora attivo al solo fine di percepirne le spese di gestione e non essendoci inoltre alcun fido su di stesso, né disponibilità



economica, l'intermediario non avrebbe potuto addebitare le spese di tenuta conto, portando lo stesso ad un saldo negativo.

Peraltro la cliente lamenta di non aver mai ricevuto comunicazioni relativamente allo stato del proprio rapporto, avendo soltanto ottenuto la consegna degli estratti conto relativi all'anno 2003 e 2007, in quanto espressamente richiesti dalla ricorrente (precisando tuttavia che gli stessi sono stati inviati solo a seguito del primo reclamo all'intermediario presentato in data 18.05.2009, e puntualmente contestati in quanto contenenti solo voci di spese illegittimamente addebitate nonostante il conto fosse non fosse movimentato da tempo).

Secondo la prospettazione della banca il conto corrente è stato chiuso soltanto in data 06.11.2007 a seguito di una espressa richiesta in tal senso della cliente. Si precisa in ogni caso che il conto corrente non poteva considerarsi «dormiente», poiché tale concetto può riferirsi soltanto ai rapporti per i quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto, o da terzi delegati, o dall'intermediario stesso (ove esplicitamente a ciò delegato in forma scritta), per il periodo di tempo di anni dieci dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari (D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, emanato in attuazione dell'art. 1, co. 345, della L. 23 dicembre 2005, n. 266). Per cui la filiale non poteva provvedere di propria iniziativa d'ufficio alla chiusura del conto corrente pur in presenza di un modesto saldo negativo, non esistendo in capo all'intermediario un obbligo di tal genere previsto da alcuna norma.

Diritto

La questione è incentrata dalla ricorrente in punto di diritto sulla qualificazione del conto corrente quale «dormiente». Invero, ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, emanato in attuazione dell'art. 1, co. 345, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere qualificati «dormienti» i depositi di somme di denaro (conti correnti, libretti, titoli, ecc.) di strumenti finanziari e contratti di assicurazione, per i quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione, per un periodo di tempo di dieci anni.

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha infatti stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il Fondo viene alimentato dall'importo



dei conti correnti e degli altri rapporti bancari definiti come “dormienti” all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Pertanto, solo qualora il conto non sia movimentato da più di dieci anni il titolare di questi depositi dormienti viene avvisato con lettera raccomandata a.r. dall'intermediario e se non si attiva effettuando almeno un'operazione o movimentazione entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione della stessa, il rapporto viene estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto vengono devoluti al suddetto fondo.

Nel caso di specie il conto corrente secondo quanto affermato dalla ricorrente e non contestato dall'intermediario il conto non risulta movimentato dal 01/01/2005 e la richiesta di chiusura è del 06.11.2007: il periodo di mancata movimentazione del conto è sicuramente inferiore a dieci anni. Ciò significa che la banca non era tenuta alla chiusura del conto d'ufficio secondo quanto richiesto dalla ricorrente.

Tuttavia, la domanda di restituzione della somma versata all'atto della chiusura del conto può e deve essere esaminata sotto un altro profilo.

L'art. 10 del Protocollo di intesa tra ABI e Associazioni dei consumatori contenuto nella circolare ABI 25 febbraio 2005, contenente le condizioni generali sui conti correnti dispone che «Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,22, la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto» (comma 1); «Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative» (comma 2).

Al riguardo pur rilevandosi che il contratto di conto corrente allegato alle controdeduzioni non contempla detta previsione e non disciplina in alcun modo l'ipotesi della estinzione di conto correnti non movimentati, la stessa può considerarsi nei contenuti quale fonte interpretativa per gli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.) posti a carico delle parti.

E dall'esame dell'estratto conto prodotto dalla banca si evince con chiarezza che alla data dell'ultima movimentazione (17 gennaio 2005: addebito dell'assegno dell'importo di euro 3.327,66) il conto recava un saldo attivo pari ad euro 7,09.

Accertato quindi che il conto corrente di cui si discute segnava, al momento in cui è cessata la sua operatività concreta, un saldo creditore inferiore alla somma indicata nella disposizione sopra citata, l'intermediario resistente – una volta raggiunta la “soglia” minima



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

avrebbe dovuto provvedere al “congelamento” dei costi nel senso indicato dalla disposizione de qua, evitando così (o, quantomeno, ritardando notevolmente) che il saldo attivo del conto si potesse trasformare in un saldo negativo per il solo effetto del maturare di spese, interessi ed altri addebiti pur in assenza di un suo effettivo utilizzo da parte della titolare.

La domanda di rimborso formulata dalla ricorrente è da ritenersi, dunque, degna di accoglimento per le ragioni indicate.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE